

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/08

1° luglio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-39/05 e C-52/05

Svezia e Turco / Consiglio e altri

LA CORTE AUTORIZZA, IN LINEA DI PRINCIPIO, L'ACCESSO AI PARERI GIURIDICI DEL CONSIGLIO SULLE QUESTIONI LEGISLATIVE

La trasparenza del procedimento legislativo e il rafforzamento dei diritti democratici dei cittadini europei sono idonei a costituire un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei pareri giuridici

Il regolamento comunitario relativo all'accesso del pubblico ai documenti ¹ conferisce a qualsiasi cittadino dell'Unione e a qualsiasi persona che risieda in uno Stato membro un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni. Il regolamento prevede alcune eccezioni a questo principio generale, in particolare nel caso in cui la divulgazione di un documento arrecherebbe pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione.

Il 22 ottobre 2002 il sig. Maurizio Turco ha chiesto al Consiglio l'accesso ai documenti figuranti all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni», tra i quali rientrava un parere del servizio giuridico del Consiglio relativo ad una proposta di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Il Consiglio negava la divulgazione di tale documento affermando che i pareri del proprio servizio giuridico meritano una tutela particolare, in quanto costituiscono un importante strumento che gli permette di essere certo della compatibilità dei suoi atti con il diritto comunitario e poiché la loro divulgazione potrebbe generare un'incertezza circa la legalità degli atti legislativi adottati a seguito di detti pareri. Inoltre il Consiglio ha considerato che non esistesse, nel caso di specie, un interesse pubblico prevalente che permettesse la divulgazione del documento. Il principio di trasparenza e l'apertura del processo decisionale, invocati dal sig. Turco, non costituivano secondo il Consiglio criteri pertinenti, in quanto idonei ad essere applicati a tutti i documenti del servizio giuridico, il che renderebbe praticamente impossibile al Consiglio negare l'accesso a qualsiasi parere a norma del regolamento.

¹ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Il Tribunale di primo grado, adito dal sig. Turco, ha rifiutato di annullare la decisione del Consiglio dichiarando che la divulgazione di pareri giuridici quali quello di cui trattasi potrebbe suscitare dubbi sulla legalità degli atti legislativi cui tali pareri si riferiscono e mettere inoltre a repentaglio l'indipendenza della consulenza del servizio giuridico del Consiglio. Riguardo all'esistenza di un interesse pubblico prevalente, il Tribunale considera che quest'ultimo dev'essere tenuto distinto dai principi soggiacenti al regolamento, in particolare dal principio di trasparenza, richiamato dal sig. Turco.

La Svezia e il sig. Turco domandano alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui nega l'accesso al parere giuridico.

La Corte precisa che l'esame che il Consiglio deve effettuare prima della divulgazione di un documento deve svolgersi in tre fasi. Dapprima il Consiglio deve assicurarsi che, al di là della sua denominazione, il documento costituisca effettivamente un parere giuridico. In un secondo tempo, il Consiglio deve esaminare se la divulgazione di parti del documento in parola arrecherebbe pregiudizio alla tutela della consulenza legale. Al riguardo la Corte interpreta l'eccezione relativa alla consulenza legale contenuta nel regolamento come volta a tutelare l'interesse di un'istituzione a chiedere pareri franchi, obiettivi e completi. Inoltre essa rileva che l'affermazione generale e astratta secondo cui la divulgazione potrebbe far sorgere dubbi circa la legalità dell'atto legislativo non può bastare ad integrare un siffatto pregiudizio, in quanto **proprio la trasparenza contribuisce ad una sua maggiore legittimità agli occhi dei cittadini e ad accrescere la fiducia di questi ultimi.** Del pari, l'indipendenza del servizio giuridico del Consiglio non è messa in pericolo dalla divulgazione dei pareri giuridici, qualora il pregiudizio non sia ragionevolmente prevedibile, ma soltanto ipotetico. Infine la Corte precisa che è dovere del Consiglio verificare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione.

La Corte considera che **la divulgazione dei documenti contenenti il parere del servizio giuridico di un'istituzione** su questioni giuridiche sorte nel corso del dibattito sulle iniziative legislative **è idonea ad aumentare la trasparenza e a rafforzare il diritto democratico dei cittadini europei** di controllare le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo.

La Corte conclude dichiarando che il regolamento impone, in linea di principio, l'obbligo di divulgare i pareri del servizio giuridico del Consiglio relativi ai procedimenti legislativi. Tuttavia tale principio è derogabile in caso di pareri resi nell'ambito di un procedimento legislativo che abbiano un contenuto particolarmente sensibile o una portata particolarmente estesa che vada al di là dell'ambito del procedimento legislativo. In tali circostanze l'istituzione interessata dovrebbe motivare il diniego in modo circostanziato.

In base a tali elementi, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte riguardante il diniego di accesso al parere giuridico in questione.**

Infine, la Corte si avvale della possibilità offertale dai testi normativi vigenti di statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e **annulla la decisione del Consiglio che ha negato al sig. Turco l'accesso al documento richiesto.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, EL, FR, IT, NL, PT, SV

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-39/05 e
C-52/05](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-39/05 e C-52/05)*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*